

Allegato

alla delibera di

Giurata c.l.e

n. 12

09/07/12

IL SINDACO
Antonio Luppi



GIUSEPPE VITALE

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI E HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA ONLUS E HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SOC. COOPERATIVA A R.L. SULLA RACCOLTA DI VESTITI, SCARPE ED ACCESSORI USATI

Il COMUNE di nella persona di (in seguito
anche solo COMUNE DI)

e

L'Associazione "HUMANA People to People Italia ONLUS.", nella persona del rappresentante legale, corrente in Pregnana Milanese, Via Bergamo 9b-9c (in seguito anche solo Associazione) e HUMANA People to People Italia Soc. Cooperativa a r.l. nella persona del rappresentante legale, corrente in Pregnana Milanese, Via Bergamo 9b-9c (in seguito anche solo Cooperativa), con finalità umanitaria, sociale, solidale e per la tutela dell'ambiente.

stipulano la seguente convenzione

ARTICOLO 1: Scopo dell'accordo

- 1) Il Comune di accetta la richiesta dell'Associazione e della Cooperativa per effettuare la raccolta e in seguito la selezione di vestiti, scarpe ed accessori usati dai cittadini sotto forma di donazione.
- 2) La raccolta di vestiti, scarpe ed accessori usati ha fini umanitari, sociali, solidali e di tutela dell'ambiente.
- 3) Il presente accordo fissa le modalità della raccolta di vestiti ed accessori usati e gli obblighi delle due parti.

ARTICOLO 2: Poteri, indirizzi e controllo

L'Associazione mantiene i poteri di indirizzo e di controllo sull'attività svolta.

ARTICOLO 3: Modalità e contenuto della raccolta di vestiti ed accessori usati

- 1) La Cooperativa mette al servizio del Comune di n. contenitori, apposti per la raccolta di indumenti e scarpe usati, alle condizioni definite di seguito;
- 2) Il numero di contenitori e la loro ubicazione vengono decisi in accordo con il Comune di, calcolando 1 contenitore ogni 1.500 abitanti;
- 3) La Cooperativa s'incarica delle seguenti prestazioni:
 - assunzione dei costi riguardanti i contenitori e la raccolta di indumenti;
 - dislocazione dei contenitori;
 - svuotamento periodico dei contenitori;
 - mantenimento della pulizia dell'area circostante ai contenitori e del buon aspetto degli stessi;
 - effettuazione di eventuali cambiamenti di ubicazione dei contenitori, su accordo di entrambe le parti, con l'obiettivo di migliorare il rendimento dei contenitori e del servizio;
 - interventi d'emergenza, entro 24 ore dalla chiamata;
 - invio di comunicazioni scritte al Comune di sul risultato trimestrale, espresso in chilogrammi, della raccolta di indumenti effettuata nell'area del Comune di stesso.

4) "HUMANA People to People Italia Società Cooperativa a r.l.", corrente in Pregnana Milanese, Via Bergamo 9b-9c, si occupa di tutta l'attività operativa quale è titolare delle autorizzazioni ed assicurazioni e proprietario dei autocarri.

La cooperativa è socio del Consorzio Nazionale Abiti e Accessori usati (CONAU), ed è in possesso di tutte le autorizzazioni per svolgere l'attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e recupero di vestiti usati (codice CER 200110).

5) La presente Convenzione viene sottoscritta sia dalla "HUMANA People to People ONLUS" che dalla "HUMANA People to People Italia Società Cooperativa a r.l." a titolo di accettazione.

ARTICOLO 4: Collocazione dei contenitori

1) Il Comune di si impegna a porre a disposizione dell'Associazione, gratuitamente, lo spazio occupato sul suolo pubblico dai contenitori.

2) I luoghi destinati all'ubicazione dei contenitori dovranno essere visibili e frequentati, in modo da consentire una raccolta non inferiore ai 50 chilogrammi settimanali per contenitore.

3) Sarà possibile cambiare il posizionamento dei contenitori sotto richiesta di una delle due parti e se entrambe concordi.

ARTICOLO 5: Informazioni agli utenti

1) Il Comune di realizza per gli abitanti azioni di informazione e sensibilizzazione sull'importanza della raccolta separata degli indumenti.

2) L'Associazione altresì informa gli abitanti sui progetti e sulle azioni realizzate grazie alle donazioni degli indumenti.

ARTICOLO 6: Gratuità del servizio di raccolta degli indumenti e delle scarpe

1) Tutte le operazioni riguardanti la raccolta separata degli indumenti sono completamente gratuite per il Comune di e per gli utenti.

2) Nel caso vengano trovati materiali diversi da quelli della raccolta di cui all'art. 1 della presente Convenzione all'interno dei contenitori posti sul territorio del Comune di, o attorno ad essi, onde assicurare l'igiene ed il decoro del territorio comunale nonché la tutela ambientale, l'Associazione potrà conferire tale materiale negli appositi cassonetti o nel Centro Raccolta del Comune di medesimo, senza costi per la Cooperativa e senza ulteriori oneri o adempimenti amministrativi trattandosi di attività del tutto occasionale.

ARTICOLO 7: Adempimenti del servizio

1) Il Comune di si impegna a non svolgere in proprio o a consentire e/o autorizzare terzi per l'esercizio di attività uguali o della stessa natura di cui all'art. 1 del presente accordo.

2) Qualora sorgano necessità di modificare o implementare il servizio svolto sotto la direzione dell'Associazione (ad esempio: aumento dei bisogni della popolazione, ecc.), il Comune di si impegna a darne sollecita segnalazione all'Associazione, al fine di consentirle di farvi fronte.

3) Qualora altri soggetti interferiscano con l'attività di raccolta e selezione esercitata, il Comune di provvede prontamente a rimuovere qualsiasi turbativa, anche su segnalazione dell'Associazione.

ARTICOLO 8: Responsabilità

La Cooperativa è la sola obbligata e responsabile e garantisce per gli eventuali danni che i contenitori potranno arrecare a terzi. A tali fini la Cooperativa ha stipulato apposita polizza assicurativa.

ARTICOLO 9: Rispetto di leggi, norme, regolamenti

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, le Parti sono tenute all'osservanza di leggi, norme e regolamenti in vigore.

ARTICOLO 10: Controversie

Le parti sono d'accordo nel riunirsi per risolvere amichevolmente le possibili divergenze originate dall'interpretazione di questo accordo o dalla esecuzione del medesimo.

Nel caso non si addivenisse ad un accordo amichevole, entro tre mesi dalla prima comunicazione scritta in merito, di una delle due parti, tutte le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, saranno deferite, in via esclusiva, alla decisione di tre arbitri, da nominarsi in conformità del regolamento della Camera di Commercio di Milano, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare in ogni sua parte. Gli arbitri decideranno in via irrituale secondo diritto, rispettando il suddetto regolamento e le norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale. L'attività degli arbitri darà luogo ad un lodo suscettibile di acquistare efficacia di sentenza ai sensi dell'art. 825 c.p.c.

ARTICOLO 11: Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata di anni ed esplica i propri effetti a decorrere dal .../.../....

Il Comune di il
(Sindaco o funzionario dirigente)

L'Associazione "HUMANA People to People Italia ONLUS" il
(..... delegato dal Rappresentante legale)

"HUMANA People to People Italia Società Cooperativa a r.l." il
(..... delegato dal Rappresentante legale)

Firma di accettazione dell'art. 10.

Il COMUNE DI il
(Sindaco o funzionario dirigente)

L'Associazione "HUMANA People to People Italia ONLUS" il
(..... delegato dal Rappresentante legale)

"HUMANA People to People Italia Società Cooperativa a r.l." il
(..... delegato dal Rappresentante legale)